CAMERA CIVILE

Patti di convivenza: spunti teorici e di tecnica redazionale

Valentina Rubertelli

Notaio in Reggio Emilia

28 novembre 2014

SPUNTI TEORICI

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

La ***famiglia di fatto*** è l'unione di due persone, non fondata sul matrimonio, ma caratterizzata dalla

- ***stabilità*** della loro convivenza,
- dalla loro ***solidarietà reciproca***,
- e nel caso in cui dalla loro unione siano nati dei figli, anche dal ***riconoscimento dei figli*** medesimi, dal loro allevamento, istruzione ed educazione.

Come se ne dimostra l'esistenza?

- *Il **certificato di stato di famiglia** definisce come "**famiglia**" un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o **da vincoli affettivi, coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Esso ha **rilievo probatorio** al fine di dimostrare la convivenza, ma in alcuni casi **non** è stata riconosciuta prova **determinante** ad esso.*

I componenti della Famiglia di Fatto devono necessariamente essere

Di stato libero?

Per la maggior parte della dottrina è dubbio che un accordo di convivenza possa intervenire tra soggetti di cui uno o entrambi, pur ***separati*** *da un precedente coniuge, non abbiano ancora ottenuto il divorzio. C'è chi ritiene che, essendo per effetto della separazione consensuale o giudiziale* ***venuto meno l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di coabitazione****, nulla osterebbe alla convivenza con altra persona, eventualmente regolamentata da un accordo. Da sottolineare* ***nell'articolato proposto dal CNN*** *la stipula di un patto tra soggetti separati è stata considerata motivo di* ***nullità*** *sanzionabile con l'art 28 ln.*

Di diverso sesso?

Nonostante il codice civile vieti il matrimonio tra ***omosessuali****, la* ***Corte Costituzionale*** *(con sentenza* ***138/2010****), pur confermando l'impossibilità di trascrivere in Italia matrimoni tra omosessuali contratti all'estero, afferma in un lungo obiter dictum, l'esistenza di un* ***diritto alla vita familiare*** *anche delle coppie di tal fatta che quindi, nella applicazione delle leggi speciali (****eccezion*** *fatta per quelle in materia di* ***procreazione assistita****), nonché nella possibilità di accedere ad un patto di convivenza, devono* ***equipararsi*** *alle coppie* ***eterosessuali****.*

Manca una ***disciplina organica***, date le implicazioni oltre che **politiche anche cattoliche** della questione. Il legislatore però, cogliendo delle ***esigenze provenienti dalla base*** della società civile, ha comunque preso in considerazione il fenomeno nelle seguenti normative.

- Nella disciplina della ***separazione personale*** **tra i coniugi**, il diritto del coniuge assegnatario di godere della **casa familiare CESSA** nel caso in cui questi inizi una **convivenza more uxorio (art 337 sexies c.c.)**;
- In tema di ***amministratore di sostegno*** è previsto (art 408 c.c.) che tra le persone **legittimate a ricorrere all'autorità giudiziaria** per chiederne la nomina, figuri anche la "persona stabilmente convivente" con il soggetto beneficiario della eventuale amministrazione

- Nell'articolo ***5 della legge 40/2004***, in materia di ***procreazione medicalmente assistita***, con la equiparazione della coppia convivente a quella coniugata, con l'evidente considerazione che deve trattarsi di ***coppia maggiorenne eterosessuale***
- Nell'art ***199 cpp*** che consente ai prossimi congiunti di astenersi dall'andare a ***deporre***, anche se si tratti di persone conviventi di fatto;
- Nella disciplina degli ***assegni familiari***, delle ***prestazioni economiche e sanitarie*** spettanti al ***lavoratore***, della **maternità**.
- Nella legge ***266 del 2005*** in materia di ***alloggi IACP***, che riconosce il diritto ***all'opzione di acquisto*** dell'alloggio, in caso di ***rinunzia*** del'assegnatario, anche al convivente more uxorio, sempre che la convivenza duri da ***almeno 5 anni***.

DIGNITA' DI FORMAZIONE SOCIALE

Tutto ciò fa concludere nel senso che anche in un'ottica costituzionalistica, la famiglia di fatto è stata progressivamente elevata a ***rango di formazione sociale***, all'interno della quale è compito della ***Costituzione*** ex ***articolo 2***, consentire lo ***sviluppo della personalità*** di ciascuno dei protagonisti e quindi portatrice di un fascio di interessi MERITEVOLI DI PROTEZIONE.

Manca, però **de iure condito** una disciplina sistematica dei *rapporti morali, patrimoniali e successori* tra conviventi more uxorio, talché la loro regolamentazione è rimessa:

- O all'intervento della ***Giurisprudenza***;
- O alla ***spontaneità*** dell'adempimento di obblighi morali con conseguente effetto di ***soluti retentio***;
- O all'intervento della ***autonomia privata***

DIGNITA' DI FORMAZIONE SOCIALE

La **Giurisprudenza** ad es ha riconosciuto

- la illegittimità costituzionale della legge 392/78 in tema di locazione, lì dove non prevede la **successione** nel contratto di **locazione**, in caso di morte del conduttore, anche a favore del convivente more uxorio;
- applicabile alla famiglia di fatto la disciplina in materia di **impresa familiare** ex 230 bis;
- la risarcibilità da parte di terzi del **danno biologico** per morte anche in favore del convivente (Trib Roma 9693 del 9.7.1991)
- **Cassazione**, **sentenza 15 settembre 2014, n. 19423** che ha riconosciuto una tutela possessoria (**azione di spoglio**) al convivente estromesso dal partner unico proprietario di casa/dai suoi eredi al quale è stato riconosciuto, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente (diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità), tale da assumere i connotati tipici di una **detenzione qualificata**, avente titolo in un **negozio giuridico di tipo familiare**, con conseguente diritto a pretendere un **termine congruo per il rilascio della casa**, quantomeno per reperire una sistemazione alternativa adeguata.

- O alla ***spontaneità*** dell'adempimento di obblighi morali (soggetta alla ***soluti retentio*** tipica dell'adempimento delle ***obbligazioni naturali***); in tal senso da ult Cass 1277 del 22.1.2014
- O, alla ***autonomia privata*** esplicantesi attraverso la disciplina contrattuale. Lo strumento negoziale utilizzabile può essere
  - TIPICO
  - ATIPICO

STRUMENTI NEGOZIALI TIPICI

- Comodato
- Locazione
- Compravendita della quota di ½
- Donazione (anche modale)
- Assicurazione sulla vita a favore del terzo ex 1412
- Deposito bancario cointestato
- Rendita vitalizia
- Contratto di mantenimento
- Costituzione di società

Qui la convivenza è relegata a ***motivo*** giuridicamente irrilevante: essa ***non penetra*** nella causa del meccanismo negoziale, ma ne resta ***a margine***.

STRUMENTI NEGOZIALI ATIPICI

Dato il vuoto legislativo in materia, le fattispecie contrattuali in cui la causa della "convivenza" è idonea a penetrare nello schema negoziale sono tutte caratterizzate dalla ATIPICITA'.

- Di qui l'esigenza di individuarne ai sensi dell'art ***1322*** cc:
  - la ***meritevolezza*** ***dell'interesse*** perseguito (soddisfare interessi di tipo patrimoniale ed affettivo della famiglia di fatto elevato a diritto costituzionalmente rilevante ai sensi ***dell'art 2 della Cost***)
  - la ***patrimonialità*** ***delle obbligazioni*** da esso scaturenti (art ***1174 c.c***. la "**prestazione dedotta in obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica**".).

AREE DI INTERESSE
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA

- ***Area degli interessi personali***
- Area degli interessi patrimoniali inter vivos
- Area degli interessi personali e patrimoniali
  - post malattia invalidante
  - Post mortem

PROTEZIONE DI INTERESSI PERSONALI

Sono considerati ***illeciti*** – e quindi nulli - eventuali ***accordi*** tra conviventi volti ad ***imprimere obbligatorietà*** ad aspetti meramente personali del rapporto, come ad es.:

- Obbligo di ***fedeltà***
- Obbligo di ***coabitazione***
- Obbligo di ***procreazione (o di non*** procreazione)
- Obbligo di ***riconoscere (o non*** riconoscere) un figlio;
- Obbligo di assumere un determinato ***cognome***
- Obbligo di fissare una certa ***residenza***

CAUSE DI ***ILLICEITA'*** (E QUINDI DI NULLITA')

- Contrarietà ***all'ordine pubblico ed al buon costume***, nonché ai principi costituzionali sulla ***libertà personale***
- Mancanza del requisito della ***patrimonialità,*** richiesto sia per le obbligazioni (art. 1174) che per i contratti in generale (art. 1321)
- Inidoneità dell'eventuale previsione di ***penali*** per il caso di violazione di determinati obblighi morali (ad es in caso di INFEDELTA')
- **Dubitativamente** si possono considerare ammissibili accordi che vedano una determinata prestazione patrimoniale (***PREMIALE***) promessa in cambio, ad es del comportamento fedele fino ad un determinato momento; ***Discrimen*** rappresentato dal se ***la convivenza*** è ***causa*** della attribuzione (nullità) o mero ***termine di esecuzione*** della prestazione patrimoniale (validità). Parallelo con le donazioni mortis causa e post mortem.

VALIDITA' CIRCOSCRITTA AD ASPETTI LIMITATI DEI RAPPORTI PERSONALI

- Il nuovo art ***337 ter comma 2***, introdotto dal DLgs 154/2013 entrato in vigore il 7.2.2014, stabilisce che il giudice, nel prendere le decisioni in ordine ***all'affidamento dei figli***, in caso di ***cessazione della convivenza***, prende atto – tiene conto – se non contrari agli interessi dei figli, degli ***accordi intervenuti tra i genitori***.

AREE DI INTERESSE
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA

- Area degli interessi personali
- ***Area degli interessi patrimoniali inter vivos***
- Area degli interessi personali e patrimoniali
  - post malattia invalidante
  - Post mortem

2) Protezione di interessi PATRIMONIALI

Superamento della tesi giurisprudenziale, secondo cui ogni prestazione patrimoniale fatta da un convivente all'altro, in quanto posta in essere in adempimento di una **obbligazione naturale** (cioè spontanea ed in esecuzione di soli ***obblighi di carattere morale, cioè solidaristico***), determina il solo effetto della ***irripetibilità art 2034*** C.C.. **Cassazione, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277, sez. I civile**

- L'accipiens avrebbe il diritto di **RITENZIONE** (***non*** essendo configurabile un ***"ingiustificato" arricchimento***).
- Ma non avrebbe **alcuno strumento giuridico per pretenderne il puntuale ed esatto adempimento (INCOERCIBILITA' dell'obbligazione naturale)..**

- Di qui l'esigenza di trasfondere dette prestazioni in un vero e proprio ***accordo contrattuale*** di natura patrimoniale in cui, ad es, viene posto in ***corrispondenza "biunivoca"*** e di ***equivalenza patrimoniale*** la prestazione di ***mantenimento*** da parte di uno dei conviventi con quella di ***collaborazione e di sostegno organizzativo domestico*** da parte dell'altro/a convivente.

  In tal caso l'assolvimento delle funzioni tipicamente domestiche e di mantenimento, vengono fatte ***fuoriuscire dall'alveo***:
- sia delle ***mere obbligazioni naturali***, per definizione incoercibili;
- sia dei ***negozi donativi o liberali*** (con tutte le conseguenze ad essi collegate in termini di ***revocatoria e riduzione***)

  per rientrare a pieno titolo in un accordo **fonte** di ***obbligazioni civili coercibili***, rispetto al quale l'obbligo ***morale*** rimane sullo ***sfondo***, quale motivo giuridicamente irrilevante.

- La ***giustificazione causale*** di tale contratto atipico, così come in tema di spostamenti patrimoniali in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, si ritroverebbe in una ***causa "cd familiare",*** intesa come esigenza di comporre un fascio di interessi morali e materiali che trovino la loro ***ragion d'essere*** ***nella"convivenza more uxorio***".
- Secondo Giurisprudenza di merito e legittimità (Cass 6381 del 1993..Trib Savona 7.3.2001) integra una ***causa "atipica", ma lecita*** in quanto:
- meritevole di tutela ai sensi dell'art ***2 Cost***
- Avente carattere patrimoniale ai sensi del ***1174*** c.c.

EXPRESSIO CAUSAE

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la presente convenzione si configura quale strumento ***negoziale atipico*** per ***dedurre in obbligazioni***, suscettibili di valutazione ***patrimoniale***, le rispettive ***condotte comportamentali*** determinate dal comune legame di ***convivenza*** e che la medesima convenzione pertanto:

- non è stata posta in essere da parte di essi conviventi con ***alcun intento donativo o liberale***;
- esaurisce la disciplina delle obbligazioni reciproche indicate nel presente contratto e derivanti dal ***rapporto di convivenza***, con conseguente esclusione di altre cause contrattuali tipiche od atipiche che non siano concordemente ed espressamente adottate per iscritto o siano meramente esecutive della presente convenzione.

- ***CONTRATTI PROGRAMMATICI***

- ***CONTRATTI ATTRIBUTIVI***

- ***CONTRATTI (O NEGOZI) DESTINATORI***

CONTRATTI PROGRAMMATICI

- ***distribuzione del costo*** della convivenza tra le parti (in misura libera)

- regime degli ***acquisti*** in costanza di convivenza (simil-comunione o simil-separazione dei beni)

- regolamentazione delle conseguenze della cessazione della convivenza – cd ***contratti di fine convivenza***

DISTRIBUZIONE COSTO CONVIVENZA

- contratti relativi alla definizione dei ***doveri di contribuzione*** **anche** in relazione al ***mantenimento dei figli***: il nuovo art ***337 ter 4° co***, prevede un obbligo di mantenimento in misura ***proporzionale*** ai ***redditi*** di ciascun genitore, ***fatti salvi diversi accordi*** sottoscritti tra gli stessi;
- contratti relativi a prestazioni di ***mantenimento a fronte di collaborazione*** ***domestica e/o professionale***
- contratti aventi ad oggetto prestazioni di contribuzione e mantenimento condizionate allo ***stato di bisogno***
- contratti finalizzati al ***godimento dell'abitazione***

- ***CONTRATTI PROGRAMMATICI***

- ***CONTRATTI ATTRIBUTIVI***

- ***CONTRATTI (O NEGOZI) DESTINATORI***

Finalita'

- **realizzazione o programmazione di un trasferimento patrimoniale avente la propria *giustificazione causale* nella**
  - ***convivenza***
  - **o nella sua *cessazione***

PROBLEMI DI VALIDITA'

DEGLI IMPEGNI A TRASFERIRE IN CASO DI ***CESSAZIONE*** DELLA CONVIVENZA

- possibile contrasto con ***l'ordine pubblico*** di eventuali clausole che prevedano un obbligo di trasferire (ad es. un immobile) in caso di cessazione della convivenza
- sussistenza del contrasto anche qualora si utilizzi lo ***strumento condizionale***
- ***validità*** qualora:
  - ***non*** abbiano carattere ***sanzionatorio***;
  - siano dichiaratamente ed oggettivamente finalizzate a ***porre rimedio a squilibri*** causati dalla rottura del rapporto
- necessaria ***proporzionalità*** delle attribuzioni:
  - rispetto alla ***durata*** della convivenza, all'entità delle ***prestazioni ricevute*** dal solvens durante la convivenza,
  - alle ***condizioni patrimoniali e sociali*** di quest'ultimo

TECNICA REDAZIONALE

PREMESSA

- ***expressio causae*** (richiamando cioè gli accordi di convivenza a monte)
- riferimento alla ***causa di cessazione*** della convivenza;
- evidenziazione della ***proporzionalità*** della attribuzione rispetto alla ***durata*** della convivenza, all'entità delle ***prestazioni ricevute*** dal solvens durante la convivenza ed alle ***condizioni patrimoniali e sociali*** di quest'ultimo;

Tutto cio' premesso

- Trasferimento come ***pagamento traslativo (negozio a causa esterna***.

- ***CONTRATTI PROGRAMMATICI***

- ***CONTRATTI ATTRIBUTIVI***

- ***CONTRATTI (O NEGOZI) DESTINATORI***

1) ***VINCOLO DI DESTINAZIONE***

2) **TRUST**

Art 2645 ter c.c.: il vincolo apposto ad un bene del disponente (convivente o terzo) consente di soddisfare, con riguardo ad una coppia di fatto, quegli interessi che i coniugi possono perseguire ponendo in essere un ***fondo patrimoniale***.

1) ***VINCOLO DI DESTINAZIONE***

2) TRUST

Consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, *il* ***disponente,*** ***trasferisce la proprietà*** di determinati beni ad un suo fiduciario, *il* ***trustee,*** investendolo di un obbligo (*perseguimento di uno "**scopo**"*) a ***vantaggio di un beneficiario*** o più beneficiari (*tanto determinato/i che indeterminato/i ab origine*), talora sotto la sorveglianza di un controllore, il *guardiano.*

1) VINCOLO DI DESTINAZIONE

2) **TRUST**

- Il trust si differenzia dal "*vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.*":
- ***per l'oggetto***: il *vincolo* può riguardare solo ***beni immobili o mobili registrati*** in pubblici registri, mentre il *trust* può riguardare qualsiasi bene (anche partecipazioni societarie, denaro, fondi, ecc.)
- ***per gli effetti***: il *vincolo* determina una ***segregazione "unilaterale"*** (i beni vincolati possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, mentre per tali debiti risponde anche chi ha agito, con il proprio patrimonio); il *trust* determina una ***segregazione "bilaterale"*** (i beni in *trust* possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, e per tali debiti risponde solo il *trust,* e non anche il *trustee* con i propri beni);
- ***per la gestione***: il *vincolo* normalmente esclude la disponibilità del bene: il *trust,* invece, consente una ***gestione "dinamica"*** con possibilità di surrogazione degli elementi patrimoniali (*attraverso la possibilità di vendere i beni in trust e l'acquisto da parte del trustee, col ricavato della vendita, di altri beni*) .
- ***Per la forma***: il vincolo, se non accompagnato ad un negozio traslativo, necessita del ***solo atto pubblico***, non anche delle ***menzioni obbligatorie*** del DL 78/2010, di quelle urbanistiche e della certificazione energetica. Il Trust (salvo quello autodichiarato) le richiede tutte a pena di nullità.

SPUNTI DI TECNICA REDAZIONALE

- Area degli interessi personali
- ***Area degli interessi patrimoniali inter vivos***

CONTRATTO PROGRAMMATICO

Distribuzione del costo della convivenza

ATTO PUBBLICO

Il giorno .. Innanzi a me ….alla presenza dei *testimoni* …

- *La presenza dei **testimoni**, pur se non richiesta da alcuna specifica disposizione (a tutt'oggi inesistente) appare consigliabile, specie laddove l'accordo contempli **prestazioni ex uno latere** o comunque "**squilibrate**", come nel caso di Cass 7064 del 1986 che ha dichiarato nullo un accordo definito come transattivo (per assenza dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni), in quanto con lo stesso una parte* **si obbligava a versare all'altra, vita natural durante, una somma mensile** *di danaro, con questo ponendo in essere non una transazione, bensì dissimulando una **donazione di tipo obbligatorio** ex art 782 c.c.*

- …si sono costituiti
- Tizio
- Tizia;

Premesso:

- che tra Tizio e Tizia. esiste, sin dalla data del …, una stabile, sincera relazione affettiva, e che ***nessuno dei medesimi è legato da vincoli coniugali***, così come si desume dai rispettivi ***certificati di stato libero*** rilasciati dal Comune di …. in data….. e dal Comune di ..in data…;

Premesso:

- **che Tizio e Tizia conducono, sin dalla data del , *vita familiare* nell'*abitazione* sita in …, alla via ., n. …, eletta, d'accordo tra loro, a *residenza comune*, come risulta dal certificato di *stato di famiglia* rilasciato in data *** e che si allega al presente atto sotto la lettera "..."; (***Esso ha rilievo probatorio** al fine di dimostrare la convivenza, ma in alcuni casi **non** è stata riconosciuta prova **determinante** ad esso)*

- **che gli stessi, pur nella salvaguardia della *libertà* di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita e di affetti a tempo *indeterminato*;**
- **che la loro convivenza assume i caratteri di *'formazione sociale'* ove si svolge la propria personalità ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale;**
- **che i medesimi intendono *regolamentare* con il presente atto taluni *profili di natura patrimoniale* afferenti la loro convivenza, pur salvaguardando l'assoluta *indipendenza* di ciascuno per tutto quanto non è stabilito nel presente atto.**
- *Si tratta di un **cappello** in apertura di ogni tipo di contratto di convivenza, con obiettivo di evidenziare il **contesto** in cui matura l'intesa, oltre che la **meritevolezza** di tutela degli interessi perseguiti.*

TUTTO CIO' PREMESSO

Modello 1) ACCORDO RELATIVO AI DOVERI DI CONTRIBUZIONE

Tizio e Tizia, in riguardo ed a causa del rapporto di convivenza tra i medesimi intercorrente,

CONVENGONO

di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, in relazione alle *proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro* professionale [o casalingo]

oppure

- **di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, *in ragione del ….. per cento esso Tizio e del …% essa Tizia*, in considerazione anche dell'apporto di tipo morale e affettivo di quest'ultima.**
- *Ci si è chiesti se ai conviventi dovesse applicarsi inderogabilmente l'art 143 c.c. e quindi la contribuzione dovesse essere necessariamente agganciata ad un criterio di **proporzionalità** con le proprie sostanze o capacità lavorative. La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene che **non** essendo applicabile alle coppie di fatto **né il 143 né il 160** c.c., è ammissibile la previsione di una contribuzione non proporzionata ai redditi, ai patrimoni ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo delle parti del ménage di fatto, ciò che conforta ulteriormente la tesi dell'ammissibilità di clausole che stabiliscano **somme predeterminate** di denaro a carico dell'uno e/o dell'altro partner, oppure fissino **percentuali** dei rispettivi redditi*

Ai fini del presente atto ***si intendono per spese comuni*** quelle sostenute:

a) per l'***alimentazione*** di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali;

b) per ***l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono***, purché in relazione all'abitazione come sopra eletta a residenza comune;

c) per la ***pulizia*** dell'abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;

d) per le ***riparazioni ordinarie*** dell'abitazione come sopra eletta a residenza comune, e dei mobili che la corredano;

e) per la ***biancheria*** relativa all'abitazione come sopra eletta a residenza comune, con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi;

f) per i ***servizi igienico-sanitari*** dell'abitazione come sopra eletta a residenza comune;

g) per le ***spese condominiali*** relative all'abitazione come sopra eletta a residenza comune;

h) per i seguenti ulteriori beni e/o servizi:…

I conviventi riconoscono che la vita in comune deve comunque improntarsi alla ***massima collaborazione anche nelle attività domestiche***, attività tutte che saranno ripartite e svolte di comune accordo.

Salvo specifico accordo, le ***spese non indicate nell'elenco che precede devono intendersi come non comuni*** e saranno pertanto sostenute ***in via esclusiva*** dal convivente che intenda effettuarle. In nessun caso per dette spese può pretendersi il rimborso, neppure pro quota, dall'altro convivente, salvo il caso contemplato al successivo punto "..."

- Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, ***venga a trovarsi privo di redditi,*** o con redditi inferiori al … per cento dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che le spese comuni non saranno ripartite nelle proporzioni sopra indicate, ma saranno ***ad esclusivo carico dell'altro convivente per un periodo non superiore a…*** mesi. Decorso detto termine, cesserà di avere efficacia la presente convenzione ed i sottoscritti, salvo decidano la cessazione della convivenza, potranno adottare una nuova convenzione in luogo della presente.
- Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, ***per redditi*** di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi ***dichiarati e dichiarabili*** annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.

- Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal ***conto corrente*** IBAN …., aperto presso la Banca …., intestato a Tizio e Tizia, con firme (congiunte/disgiunte).
- I conviventi si ***impegnano ad alimentare*** detto conto corrente con ***versamenti all'inizio di ogni mese*** e per importi pari a quanto concordemente presumono necessario a far fronte alle spese comuni, nella misura spettante a ciascun convivente ai sensi del precedente punto "...". Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario,se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente punto "...".

- I pagamenti relativi a ***spese non comuni***, ove effettuati da un convivente con mezzi propri ma a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi:
- ***liberalità d'uso o di modico valore***, se di importo non superiore ad ***euro …*** per ogni pagamento;
- ove invece siano di ***ammontare maggiore***, superando i singoli importi la somma di euro …, essi dovranno intendersi quali ***mutui*** erogati da un convivente all'altro, da restituirsi alla scadenza di mesi … dalla loro erogazione, senza ***interessi*** *[ovvero: maggiorati dell'interesse pari al tasso legale].*

- NB Importante la ***qualificazione causale*** delle dazioni di danaro ***pre-concordata*** sulla base ***oggettivamente determinabile*** del loro ammontare. In questo modo si evita di far gravare sull'attore che ne pretenda la restituzione (in sede eventualmente giudiziale) **l'onere di provare**, oltre che la ***dazione*** della somma, anche il ***titolo* che ne giustifichi** la ***pretesa restitutoria***. In tal senso Cass. n. 6295 del 13-03-2013

- La presente convenzione si intende sottoposta alla ***condizione risolutiva della cessazione della convivenza***, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all'altro a mezzo di Raccomandata A.R.; ai fini dell'efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno.

Oppure

- La presente convenzione avrà la ***durata massima di …anni*** e, tranne il caso di decesso di uno dei conviventi, ***non*** si intenderà ***risolta*** per il solo fatto della ***cessazione*** della convivenza (anche se determinata dal mutuo dissenso o da recesso unilaterale di uno di essi, da comunicare per iscritto all'altro a mezzo di Raccomandata A.R.), in quanto i comparenti - come dichiarano - hanno voluto formalizzare il presente accordo ***anche in previsione di siffatta cessazione.***

I costituiti si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, ***modifiche e/o integrazioni*** alla presente convenzione, convenendo sin da ora che le stesse, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, non saranno valide se non verranno adottate per iscritto.

Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dalla clausola [*inserire il numero della clausola che si vuole munire di penale]* dovrà corrispondere all'altro, a titolo di ***penale***, la somma di euro …, salvo il maggior danno, che il convivente non inadempiente è comunque ammesso a provare.

EXPRESSIO CAUSAE

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la presente convenzione si configura quale strumento ***negoziale atipico*** per ***dedurre in obbligazioni***, suscettibili di valutazione ***patrimoniale***, le rispettive ***condotte comportamentali*** determinate dal comune legame di ***convivenza*** e che la medesima convenzione pertanto:

- non è stata posta in essere da parte di essi conviventi con ***alcun intento donativo o liberale***;
- esaurisce la disciplina delle obbligazioni reciproche indicate nel presente contratto e derivanti dal ***rapporto di convivenza***, con conseguente esclusione di altre cause contrattuali tipiche od atipiche che non siano concordemente ed espressamente adottate per iscritto o siano meramente esecutive della presente convenzione.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ARBITRALE MULTI STEP (EVENTUALE)

Modello 2) ACCORDO RELATIVO AI DOVERI DI CONTRIBUZIONE e COLLABORAZIONE

PREMESSO

…..(vedi clausole tipo) +

* che i costituiti, per ragioni solidaristiche, hanno ritenuto di volere attribuire un ***eguale valore patrimoniale alla prestazione di mantenimento e di contribuzione strettamente economica*** da eseguirsi da parte di uno dei conviventi e a quella di ***collaborazione e di sostegno organizzativo*** del rapporto offerta dall'altro/a convivente.

Tanto premesso i sigg. Tizio e Tizia, in riguardo e a causa del rapporto di convivenza tra i medesimi intercorrente,

CONVENGONO

Che Tizio provveda ai bisogni del loro rapporto e segnatamente al ***mantenimento del/la convivente*** Tizia attingendo alle proprie sostanze e disponibilità finanziarie derivanti anche dalla propria attività professionale, e che, al contrario, Tizia, attualmente non occupato/a, provveda ai medesimi bisogni prestando la propria ***collaborazione, anche domestica***, e ponendo in essere qualsiasi attività finalizzata alla migliore organizzazione del rapporto stesso e al rafforzamento del comune vincolo solidaristico.

A maggior precisazione dell'oggetto del presente contratto, Tizio e Tizia convengono che le ***prestazioni a carico di Tizio*** sono le seguenti:

- ***assistenza morale e materiale*** con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte, tali da consentire a Tizia un ***tenore di vita*** ***non inferiore a quello attualmente condotto***, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una ***spesa*** ***complessiva di circa euro .... annui***;
- ***fornitura di vitto e generi alimentari*** corrispondenti alle attuali abitudini di vita di Tizia, e comunque alle esigenze da quest'ultimo/a manifestate nei limiti del tenore di vita sopra indicato;
- ***fornitura di vestiario*** di ogni genere, sempre in conformità alle attuali abitudini di Tizia ed alle sue eventualmente diverse esigenze, nei limiti di spesa come sopra previsti;
- ***pulizia e manutenzione ordinaria*** dell'appartamento ove la coppia convive, compreso il relativo riscaldamento, ed in genere cura dell'igiene dell'ambiente e degli oggetti ivi situati, anche a mezzo di incaricati pagati da ...;
- fornitura, in caso di necessità, di ***medicine, articoli sanitari*** ed in genere quanto occorrente alla cura di ..., e di adeguata assistenza medica e sanitaria (nell'ipotesi in cui ciò comportasse una spesa eccessiva, e comunque superiore ad euro .... mensili, sarà in facoltà di ... procurare, a proprie spese, il ricovero di ... in ospedale ovvero apposita casa di cura, per tutto il tempo necessario).

Tutte le somme come sopra indicate quali criteri e limiti di spesa a carico di Tizio dovranno intendersi annualmente rivalutate, in relazione ad eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, in misura pari alla variazione in aumento accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le parti precisano che le ***prestazioni di assistenza, morale*** e materiale, convenute con il presente atto, presuppongono la considerazione dei profondi rapporti affettivi intercorrenti tra ... e ...; conseguentemente, l'eventuale ***impossibilità sopravvenuta*** delle prestazioni convenute, ***per morte di Tizia***, comporterà la risoluzione del presente contratto e di conseguenza la cessazione della sua efficacia, con ***esclusione quindi della surrogazione*** delle prestazioni come sopra pattuite con quelle di altra persona, o con la corresponsione di un ***assegno in denaro***.

Tizia non potrà in alcun caso ***cedere il credito*** derivanteLe dal presente contratto, che per la sua natura ***strettamente personale è intrasferibile***; detto credito verrà comunque ad estinguersi con la sua morte.

Alla ***cessazione della convivenza*** per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, Tizio corrisponderà a Tizia, a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una ***somma pari al .... per cento del suo reddito imponibile***, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, ***per ogni anno*** e frazione di anno superiore a ..... mesi ***di durata della convivenza***.

L'assegno potrà essere erogato ***in unica soluzione***, ovvero potrà essere ripartito in ***rate mensili uguali***, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi.

- Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

ANIMALI DOMESTICI (eventuale)

I cani (o altri animali) di nome *** saranno ***affidati congiuntamente ad entrambe*** le Parti con collocazione ***presso l'abitazione*** in * alla via * e ***facoltà di visita*** per il convivente che ha abbandonato il domicilio da esercitare come segue: due giorni a settimana, fine settimana alterni ed al 50% per le festività natalizie, pasquali e per il periodo estivo.

Malattia

- In caso di malattia anche grave, ed anche in caso di incapacità di intendere e di volere, ciascuna Parte riconosce sin da ora all'altra il ***diritto di chiedere ed acquisire informazioni alle competenti strutture medico-sanitarie*** e di conoscere qualunque dato anche sensibile relativo alla salute dell'altra Parte riconoscendo altresì il diritto di visita, di assistenza e di essere ***consultata e coinvolta per qualsiasi decisione*** inerente a cure o interventi chirurgici.
- A tal fine ciascuna Parte nomina l'altra come suo ***rappresentante*** a tutti gli effetti di legge.

Modello 3) ACCORDO RELATIVO AL MANTENIMENTO IN CASO DI BISOGNO

PREMESSO

…..(vedi clausole tipo) +

che i medesimi comparenti, in considerazione dell'apporto solidaristico di ... al comune rapporto e nel contempo della circostanza che esso/a ... risulta sprovvisto/a di alcun reddito né svolge attività di lavoro o professionale, intendono tutelare quest'ultimo/a nell'ipotesi in cu non possa provvedere con proprie disponibilità al suo mantenimento per il sopravvenire di uno stato di bisogno;

che ..., riconoscendo fin d'ora l'importanza del contributo affettivo e dell'impegno di lavoro domestico prestato da ..., intende assumere l'impegno di provvedere al suo mantenimento al sopravvenire del menzionato stato di bisogno.

Tanto premesso ..., in riguardo e a causa del rapporto di convivenza intercorrente con ...,

SI OBBLIGA

nei confronti del/la medesimo/a ..., che accetta, a provvedere al suo mantenimento e a prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale ***qualora Tizia fosse in stato di bisogno e non fosse in grado di provvedervi con proprie disponibilità finanziarie o si trovasse comunque in condizioni soggettive e/o oggettive tali da non potervi provvedere.***

Modello 4) ***ACCORDO RELATIVO AL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE***

PREMESSO

…..(vedi clausole tipo) +

- che Tizio, per ragioni solidaristiche, ha intenzione di consentire ***alla convivente Tizia*** di godere dell'abitazione di sua proprietà in appresso meglio descritta (eletta dagli stessi, d'accordo tra loro, a residenza comune) e dei mobili che l'arredano, senza versamento di alcun corrispettivo.
- Tanto premesso esso/a ..., in riguardo e a causa del rapporto di convivenza intercorrente con ..., e tenuto conto dell'apporto e della collaborazione da questi prestata nell'ambito della loro unione,

DICHIARA DI CONSENTIRE

- che dell'abitazione (e dei mobili che l'arredano e la corredano) di proprietà solo di esso/a ..., posta in Comune di ……alla via…….n.ro……censita al Catasto Fabbricati dei Fabbricati di al foglio …particella ... subalterno ... *etc.* ... possa godere e ***servirsi anche il suo convivente ... , che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo***; in ogni caso .. non potrà essere considerato conduttore dell'immobile, escludendosi che quanto sopra convenuto configuri un contratto di locazione.

Si conviene altresì che Tizia debba partecipare in pari misura rispetto a Tizio (oppure che ... e ... debbano comunque partecipare nella misura del … percento esso/ a ... e del … per cento esso/a ...) - alle ***spese condominiali e di manutenzione*** ordinaria e straordinaria, ivi comprese le spese per il pagamento delle ***utenze*** periodiche e di eventuali collaboratori o ***collaboratrici domestiche***.

Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno ***prelevate dal conto corrente IBAN*** n. … in essere presso la Banca ... intestato a ... e ... con firme (congiunte o disgiunte).

I conviventi si impegnano ad ***alimentare detto conto*** corrente con versamenti da effettuare all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessarie a far fronte alle spese comuni, nella misura sopra detta.

Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà senza indugio ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi di quanto sopra convenuto.

La presente convenzione produrrà effetto, come avanti meglio precisato, anche ***dopo la cessazione della convivenza***, verificatasi per causa diversa dal decesso; invece in caso di decesso di uno dei conviventi la convenzione stessa s'intenderà risolta con effetto ex nunc e pertanto le situazioni giuridiche (attive e passive) da essa scaturenti non s'intenderanno trasmesse o trasmissibili a causa di morte ai propri rispettivi successibili.

Nel caso la decisione di ***cessazione della convivenza sia adottata da Tizio***, Tizia conserverà il diritto a servirsi dell'abitazione ***per almeno … mesi*** dal momento del ricevimento della comunicazione. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi.

È facoltà di Tizia, anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, pretendere da Tizio la somma di euro …, sempre che ... non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati.

Nulla esclude che analogo accordo possa essere assunto dalla coppia di conviventi che abitino la ***casa condotta in locazione*** da parte del solo Tizio. In tal caso il diritto di Tizio di concedere contrattualmente a Tizia di abitare nella casa in affitto, potrebbe essere impedito da alcuna clausola del contratto di locazione originario con la quale il proprietario imponga un divieto di sublocazione, cessione del contratto o comodato. Cass., 18 giugno 2012, n. 9931, cit., ***«Il divieto di sublocazione*** o di ***comodato***, previsto da una clausola del contratto di locazione, non può ritenersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia ospitato, (nella specie, tre anni), un prossimo congiunto, costituendo tale circostanza un mero indizio, privo di rilievo probatorio ai fini della prova dell'inadempimento, se non accompagnato da ulteriori circostanze idonee a dimostrare che il conduttore avesse accordato agli ospiti le facoltà proprie del comodatario». Il Notaio dovrebbe visionare il contratto di locazione ed informare le parti circa la possibilità che la ***presenza di clausole che pongano divieti o restrizioni a sublocazione o ospitalità dia luogo ad un contenzioso*** con il locatore.

Modello 5) ACCORDO RELATIVO AL REGIME DEI FUTURI ACQUISTI (COMUNIONE)

PREMESSO

…..(vedi clausole tipo) +

- Che, i costituiti, in particolare, intendono stabilire ex ante, il regime cui saranno soggetti i beni e i diritti acquistati a titolo oneroso in contitolarità dai conviventi o anche in titolarità esclusiva di uno dei conviventi e poi trasferiti pro-quota all'altro.

Tanto premesso i costituiti, in riguardo e a causa del rapporto di convivenza tra i medesimi intercorrente,

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

- I costituiti, in via preliminare, allegano al presente atto sotto la lettera "..." un **inventario**, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, ***prima dell'inizio della convivenza***, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione, ed al riguardo concordemente e vicendevolmente riconoscono e danno atto che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

Fermo quanto previsto al comma precedente, i costituiti ***si impegnano reciprocamente a ritrasferire all'altro la quota del 50%*** (cinquanta- per cento) [ovvero: ... si impegna a trasferire a ... la quota del …per cento, mentre ... si impegna a trasferire a ... La quota del …per cento] dei diritti reali sui beni acquistati [ovvero: ***dei diritti di qualsiasi tipo acquistati] in costanza di convivenza***, da entrambi congiuntamente o da ciascuno di essi, anche separatamente, ad esclusione di quei beni e diritti che sarebbero "***personali***" in base al disposto dell'art. ***179*** del Codice Civile, ove Tizio e Tizia, invece che conviventi dalla data del … fossero dalla stessa data coniugati in regime patrimoniale di comunione legale.

Per «costanza di convivenza» dovrà intendersi il periodo compreso tra la data in premessa indicata del ... e la successiva data in cui, uno dei conviventi avrà manifestato all'altro per iscritto la sua decisione di far cessare l'effetto della presente convenzione.

- La situazione che si verrà a creare a seguito del trasferimento di cui sopra dovrà intendersi come ***comunione ordinaria*** e sarà disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile.
- In caso di ***inadempimento*** di uno dei conviventi al predetto obbligo di trasferimento pro quota a favore dell'altro, quest'ultimo potrà esperire l'azione di cui all'art. ***2932*** del Codice Civile volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ed il presente atto, in quanto ricoprente la forma di atto pubblico, avrà forza di ***titolo esecutivo*** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 cpc.

- I costituiti inoltre convengono che l'amministrazione dei beni comuni (o divenuti tali) spetti in via disgiuntiva ad entrambi in relazione alla quota di contitolarità di rispettiva spettanza, ma si concedono fin d'ora, reciprocamente, diritto di ***prelazione***, a parità di condizioni, per l'ipotesi di alienazione a titolo oneroso della quota o di parte di essa. Il contitolare che intende alienare la quota o parte di essa, comunicherà l'intenzione di farlo all'altro contitolare a mezzo raccomandata, anche a mano, precisando il proposto acquirente e le modalità della prevista alienazione; questi a sua volta, laddove intenda acquisire la quota, dovrà comunicare sempre a mezzo raccomandata, anche a mano, la sua intenzione entro e non oltre … giorni dalla proposta di alienazione. In mancanza di comunicazione alcuna la quota sarà liberamente alienabile.
- In ogni caso lo ***stato di indivisione*** non potrà durare per un tempo superiore a ***dieci anni***, ai sensi dell'art. 1111, comma 2, del Codice Civile.

Modello 5 BIS) ACCORDO RELATIVO AL REGIME DEI FUTURI ACQUISTI (SEPARAZIONE)

Tanto premesso i costituiti, con riguardo ed in riferimento al rapporto di convivenza tra i medesimi intercorrente,

CONVENGONO

- che tutti ***i beni e i diritti che risulteranno acquisiti a titolo oneroso da ciascuno di essi in titolarità esclusiva saranno considerati di pertinenza del convivente acquirente***, senza che l'altro (non acquirente) possa vantare diritto o pretesa alcuna.
- Allo scopo di evitare liti o contestazioni future, i conviventi sin d'ora si impegnano a redigere una sorta di ***libro - inventario*** in cui ognuno indicherà gli acquisti effettuati in titolarità esclusiva, apponendo, a margine dell'annotazione relativa alla data e all'oggetto dell'acquisto, la propria sottoscrizione, e si obbligano a riconoscere che siffatta sottoscrizione abbia valore ed efficacia probatoria della titolarità esclusiva.

- ***EVENTUALE meccanismo di inversione dell'onere della prova***: Inoltre i medesimi convengono che, in ***mancanza di annotazione nel detto libro*** - ***inventario***, di fattura o di altro mezzo equipollente o sostitutivo di prova attestante la titolarità esclusiva del bene o del diritto acquistato da ciascuno, i beni e i diritti acquistati in costanza della convivenza ***si presumeranno in contitolarità di entrambi*** in parti uguali fra loro.
- Infine quanto sopra convenuto non impedirà di esercitare il diritto alla restituzione degli importi eventualmente versati da un convivente a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro.

AREE DI INTERESSE
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA

- Area degli interessi personali
- Area degli interessi patrimoniali inter vivos
- ***Area degli interessi personali e patrimoniali post malattia invalidante***
- Area degli interessi patrimoniali post mortem
  - Disposizioni Testamentarie mortis causa
  - Negozi inter vivos post mortem

CASO PRATICO

Potrebbe essere richiesta una consulenza in materia di ***tutela della propria persona e del proprio patrimonio*** per il tempo in cui si sia persa la ***capacità di intendere*** e di volere e di affidamento della stessa a persona convivente.

Soluzione:

- ***atto di designazione*** del proprio convivente quale ***amministratore di sostegno*** con o senza
- ***anticipazione di "direttive"*** da parte del beneficiario in merito alle proprie ***esigenze*** di carattere ***personale*** e ***patrimoniale*** ovvero in merito ai ***trattamenti terapeutici ed alimentazione forzata*** (cd ***testamento biologico***).

NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TESTAMENTO BIOLOGICO

Non è esclusa la possibilità di nomina anche congiunta di ***due soggetti*** con attribuzioni e compiti in aree distinte.

La designazione non implica nomina con efficacia immediata, essendo la stessa subordinata (***ora per allora***) alla apertura dell'amministrazione di sostegno con un procedimento di ***Volontaria Giurisdizione*** ed al provvedimento di nomina rimesso sempre e comunque alla competenza del ***GT***, il quale è ***vincolato*** alla designazione fatta dal beneficiario, salvo che non ricorrano gravi motivi (da giustificare nel provvedimento) per discostarsi dalla stessa.

CONTENUTO DELL'ATTO DI NOMINA

Non è tipizzato per cui in dottrina (Marcoz) si ritiene che esso possa contenere:

- Sia la ***designazione*** dell'ADS
- Sia ***l'anticipazione di "direttive***" da parte del beneficiario in merito alle proprie esigenze di carattere ***personale e patrimoniale*** (es voglio essere portato in una tal casa di cura; voglio restare nella mia abitazione; voglio essere portato a messa la domenica etc etc).

DALLE DIRETTIVE AL TESTAMENTO BIOLOGICO

Il ***salto*** è breve. Nulla esclude, cioè, che tali direttive possano ***spingersi*** fino al punto di indicare quali trattamenti terapeutici ed alimentazione forzata si intende accettare in caso di malattia allo stadio terminale. In merito all'**attribuzione al *rappresentante* l'incapace del diritto a esprimere il *consenso informato*** in nome e per conto di quest'ultimo, è stata proprio la Cassazione nella pronuncia che ha visto protagonista la famiglia ***Englaro*** a precisare come sia proprio il tutore o l'amministratore di sostegno il soggetto cui spetti la ***potestà di dare voce al beneficiario***, manifestando, nell'interesse di questi, il necessario consenso o esternando il dissenso al trattamento proposto (***Cass. 16 ottobre 2007***, n. 21748)

TECNICA REDAZIONALE

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

ATTO DI DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E SCELTE DI AUTODETERMINAZIONE IN PREVISIONE DELLA PROPRIA INCAPACITA'

REPUBBLICA ITALIANA

Il….in Reggio Emilia e nel mio studio.

Innanzi a me Valentina Rubertelli, Notaio, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Reggio Emilia ivi residente con studio alla Via …, alla presenza di:

… e …. Testimoni noti e idonei,

Si è costituito

Tizio (nome cognome luogo e data di nascita, domicilio o residenza) Codice Fiscale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

PREMETTE

- che, in previsione di una futura incapacità fisica o psichica, intende:
  - ***designare il proprio amministratore*** di sostegno o tutore;
  - dettare ***direttive*** da seguire nello svolgimento dell'ufficio aventi oggetto sia la futura gestione patrimoniale sia la cura della propria persona;
  - effettuare ***scelte di autodeterminazione*** in riferimento ai trattamenti sanitari cui desidera o non desidera essere sottoposta, nel caso in cui la persona non sia più in grado di esprimere il proprio consenso o essere informata in maniera consapevole.

Tutto ciò premesso, visti:

- .. l'art. **408** codice civile che disciplina la designazione soggettiva del proprio nominando amministratore di sostegno;
- .. l'art. **424** codice civile che richiama il citato articolo 408 come criterio di scelta per il Giudice nella nomina del tutore;
- .. l'art. ***406*** codice civile che legittima il futuro beneficiario alla proposizione del proprio ricorso per nomina di amministratore di sostegno;
- .. l'art. ***407*** codice civile che richiede quale contenuto del ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno l'indicazione delle ragioni per cui si richiede la nomina e che impone al Giudice tutelare di sentire personalmente la persona interessata dal procedimento e di tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa;
- .. l'art. ***410*** codice civile che impone al nominato amministratore di sostegno di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

- l'articolo ***32 della Costituzione*** Italiana che prevede che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ...(omissis)... Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.";
- l'articolo ***34 del "Codice di Deontologia Medica",*** rubricato "Autonomia del cittadino" che prevede che "Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. ...(omissis)...";
- l'articolo ***9 della Convenzione del Consiglio d'Europa*** sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, articolo rubricato "Desideri precedentemente espressi", Convenzione ratificata con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 (pur mancante dello strumento di attuazione), che prevede che "I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";

Tizio, alla presenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale dichiara:

I - DESIGNAZIONE SOGGETTIVA

- In previsione della propria eventuale futura incapacità, anche parziale ed anche temporanea, il signor Tizio dichiara di designare quale proprio amministratore di sostegno il signor***** e, ***in alternativa qualora questi non voglia o non possa*** assumere l'incarico o qualora decada dopo averlo assunto, il signor***

II - DIRETTIVE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO

- Il signor Tizio detta le seguenti direttive e richieste che egli desidera siano recepite nel decreto di nomina del proprio amministratore di sostegno o nella sentenza di interdizione, in quanto le stesse rappresentano i propri "bisogni" e le proprie "aspirazioni" che esige vengano tenuto in debito conto sia dall'Autorità giudiziaria sia dal proprio nominando amministratore; in particolare egli esprime le seguenti richieste:
- ***in ordine alla gestione del proprio patrimonio:….***
- ***in ordine alla cura della propria persona:…….***

III - SCELTE DI AUTODETERMINAZIONE

- Tizio rende infine le seguenti dichiarazioni con la precisazione che le stesse ***sono rivolte all'Autorità giudiziaria, al proprio futuro nominando amministratore, alla propria famiglia, ai medici curanti*** e a tutti coloro che saranno coinvolti nella cura della sua persona:
- Voglio essere ***informato:***
  - sul mio stato di salute, anche se fossi affetto da malattia grave ed inguaribile;
  - sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie;
- autorizzo e chiedo che ***i curanti informino, anche senza il mio consenso, i signori ... e*** ..., sopra generalizzati, ai quali consento e dispongo siano consentiti tutti gli ***accessi e visite*** necessari o solo ritenuti opportuni per incontrarmi e prendere atto del mio stato.

- Tizio, inoltre, in considerazione del fatto che in futuro potrebbe perdere la capacità di decidere o comunicare le sue decisioni, formula qui di seguito alcune disposizioni e scelte che desidera vengano rispettate nel caso venissero iniziati e proseguiti sullo stesso ***"provvedimenti di sostegno vitale***", il cui risultato sia solo il prolungamento del suo morire o il suo mantenimento in uno stato di incoscienza o di demenza, e con riguardo ai detti interventi, volgarmente indicati come ***"accanimenti terapeutici***", formula la scelta che non siano iniziati e continuati, se il loro risultato fosse solo il prolungamento del suo morire privo di dignità umana, il suo mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e privo di possibilità di recupero, il suo mantenimento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
- Inoltre il comparente dispone che siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le sue sofferenze, come l'uso di ***farmaci oppiacei***, anche se rischiassero di anticipare la fine della sua vita.

- Il comparente infine, raccomanda, fin d'ora, al sopra designato amministratore, di impegnarsi, per quanto possibile secondo la legislazione vigente, a garantire lo scrupoloso ***rispetto delle sue volontà*** come sopra espresse.
- Il comparente si dichiara pienamente edotto che potrà in ogni momento ***revocare o modificare le indicazioni***, le scelte e le disposizioni riportate in questo documento e che le presenti scelte di autodeterminazione possano essere disattese qualora l'evoluzione della scienza medica sia tale da renderle non più attuali rispetto al momento in cui il presente atto acquisisca piena efficacia.
- Al fine del migliore utilizzo del presente atto, il comparente esprime il proprio consenso a che i dati, anche sensibili, in esso contenuti sia inseriti in registri, anche telematici, accessibili dal personale sanitario e parasanitario.
- Il presente atto, ai sensi dell'articolo 46 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, ***non è soggetto all'obbligo di registrazione.***

AREE DI INTERESSE
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA

- Area degli interessi personali
- Area degli interessi patrimoniali inter vivos
- ***Area degli interessi patrimoniali post mortem***
  - ***Disposizioni Testamentarie mortis causa***
  - ***Negozi inter vivos post mortem***

TUTELA SUCCESSORIA DEL PARTNER E PARALLELO CON IL CONIUGE

La legge non prevede a favore del convivente more uxorio alcuna tutela:

- Non come erede ***legittimo***
- Non come erede ***necessario***
- Non come destinatario di un legato ex lege di diritto di ***abitazione della casa adibita a residenza*** familiare
- Non come beneficiario di una ***franchigia*** ai fini delle imposte di successione, per cui paga l'imposta all'***8%*** come estraneo.

Strumenti di TUTELA SUCCESSORIA DEL PARTNER

Occorre pertanto predisporre una tutela ad hoc con strumenti quali:

- **Testamento**
- **Donazione**
- **Trust**
- **Polizza vita** con il convivente quale beneficiario in applicazione del negozio inter vivos a favore del terzo con prestazione da eseguirsi ex 1412 c.c. dopo la morte dello stipulante.

CASO PRATICO
CONVIVENTE SENZA FIGLI

- Testamento con cui viene nominato erede universale il convivente.
- Previsione di una sostituzione per l'ipotesi di premorienza o commorienza
- Possibile il testamento reciproco

CASO PRATICO

CONVIVENTE CON FIGLI della COPPIA DI FATTO/DI PRECEDENTE MATRIMONIO

- ***Testamento*** con cui si attribuisce al figlio la ***NUDA PROPRIETA'*** ed al partner il diritto di USUFRUTTO VITALIZIO su tutti i beni
- ***Donazione*** con cui si attribuisce al figlio la nuda proprietà ed il donante riserva ***per sé e dopo di sé, a favore del partner*** che accetta, il diritto di usufrutto vitalizio
- ***TRUST***: ***scopo*** far fronte ai ***bisogni della vita comune dei figli e del partner***; ***beneficiari del reddito***: disponente e suo partner; ***beneficiari finali*** alla cessazione del trust (coincidente con la morte di entrambi i conviventi) i figli (della coppia o del solo disponente)

AREE DI INTERESSE
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA

- Area degli interessi personali
- Area degli interessi patrimoniali inter vivos
- ***Area degli interessi patrimoniali post mortem***
  - ***Disposizioni Testamentarie mortis causa***
  - ***Negozi inter vivos post mortem***

CASO PRATICO

- Tizio e Tizia sono conviventi.
- Tizio ha un figlio di primo letto a nome Tizietto
- Nel rispetto dei diritti successori di Tizietto, vorrebbe garantire alla convivente, dopo la propria morte ed a condizione che ella gli sopravviva, il diritto di:
- occupare la casa adibita a residenza familiare oltre che
- (eventualmente) una rendita vitalizia.

1. Tizio dona al figlio Tizietto la nuda proprietà della casa, riservando per sé e dopo si sé, a condizione che gli sopravviva, a Tizia che accetta, il diritto di usufrutto vitalizio;
2. Tizio, per sé riservando l'usufrutto vitalizio e dopo di lui, a condizione che gli sopravviva, a favore di Tizia che accetta, trasferisce al figlio Tizietto la nuda proprietà della casa Alfa. In corrispettivo Tizietto costituisce una rendita vitalizia a favore di Tizio e, dopo di lui, a favore di Tizia a titolo di stipulazione a favore del terzo da eseguirsi, ex art 1412 c.c., dopo la morte dello stipulante.

CASO PRATICO

- Tizio e Tizia sono conviventi.
- Tizia ha un figlio di primo letto a nome Tizietto al quale Tizio non è particolarmente legato.
- Tizio è titolare esclusivo della casa adibita a residenza familiare nella quale, in caso di sua premorienza, vorrebbe garantire alla convivente il diritto di disporne. In caso contrario, vorrebbe che il bene ritornasse nel suo patrimonio personale.

1. ***Tizio, per sé riservando il diritto di usufrutto vitalizio, dona alla convivente Tizia la nuda proprietà della casa Alfa, sottoponendo la donazione alla condizione di reversibilità della premorienza di Tizia ai sensi degli artt 791 e 792 c.c..***

   Si precisa che la condizione di reversibilità opera per l'ipotesi di premorienza della sola Tizia (e non dei suoi discendenti).

Strumenti di TUTELA SUCCESSORIA DEL PARTNER

PASSAGGIO DI DANARO al di fuori del campo di applicazione ***dell'imposta di successione*** dell'***8%***:

1) ***Polizza vita*** con il convivente quale beneficiario in applicazione del ***negozio inter vivos a favore del terzo con prestazione da eseguirsi ex 1412 c.c.*** dopo la morte dello stipulante.

Sfugge alle tenaglie dell'imposta di successione in quanto attribuzione patrimoniale che trova la sua fonte causale e negoziale in un ***atto inter vivos***, la cui sola fase esecutiva è rinviata dopo la morte del disponente.

La ***morte è termine*** di esecuzione e non causa della attribuzione stessa.

Grazie per l’attenzione!